



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 207 del 04-05-2026 **ORIGINALE**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA
CORNICIONE DI FABBRICATO UBICATO IN VIA DE CRECCHIO
N.61 PER CADUTA CALCINACCI**

IL SINDACO

VISTO l'intervento effettuato dal Comando della Polizia Locale per la caduta di calcinacci dal fabbricato sito in via De Crecchio n.61;

PRESO ATTO che è stata accertata la presenza al suolo, in corrispondenza del portone d'ingresso dell'edificio al civico 61, di un frammento di calcinaccio presumibilmente staccatosi dal cornicione del sottotetto posto al piano sopra il piano terzo;

PRESO ATTO che la situazione di potenziale pericolo derivante dalla condizione in cui versa la porzione di fabbricato reca potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che il fabbricato interessato è individuato catastalmente al Foglio 25 p.lla 1354;

ACCERTATO che l'Amministratore di Condominio è il Sig. SIMONGINI Giancarlo nato il 07/05/1963 - C.F. SMNGCR63E07E435P;

PRESO ATTO che per fronteggiare la situazione di potenziale pericolo personale del Settore Governo del Territorio ha provveduto a transennare l'area sottostante;

PRESO ATTO che per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è necessario procedere all'adozione di ordinanza contingibile e urgente, secondo quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione dei pericoli di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Edilizio vigente;

VISTO l'Art. 677 del c.p. che recita: Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato,....;

VISTI gli artt. 2051 e 2053 del c.c.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.21 bis della L 241/1990 e s. m. e i., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare e urgente, sono immediatamente efficaci;

DATO ATTO che la presente diffida assume comunque valore di comunicazione d'avvio del procedimento ex art. 7 della L 241/1990 e s. m. e i. e che l'Ufficio competente è a margine indicato;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

*per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.*

ORDINA

1. di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della porzione di fabbricato interessata dalla caduta di calcinacci, con gli interventi di consolidamento ritenuti tecnicamente idonei e sufficienti a ricondurre alle normali condizioni di sicurezza lo stesso, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della via pubblica sottostante
2. di procedere, a propria cura e spese, al monitoraggio continuo della stabilità di ogni porzione del fabbricato, con ausilio di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, nonché alla predisposizione ed esecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità

Gli interventi di cui sopra devono avere inizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente atto nel rispetto del testo in vigore, del DPR 380/2001 e s. m. e i., nonché delle norme di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., mantenendo comunque salvi tutti i diritti di terzi.

Per l'esecuzione dei lavori, se previsto, dovrà essere precedentemente acquisita autorizzazione degli uffici competenti.

A conclusione dei lavori dovrà essere prodotto a questo Ufficio apposita certificazione redatta da tecnico abilitato attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità inerente la viabilità comunale, gli utenti della stessa, le persone, le cose, gli animali.

RENDE NOTO

Che l'elenco dei proprietari non deve intendersi esaustivo rispetto a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, in solido, nella responsabilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà segnalando l'omissione alla competente A.G. ai sensi dell'Art. 677 del c.p.

I destinatari della presente, in caso di mancata titolarità e/o responsabilità a vario titolo, per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza finalizzate all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità, sono obbligati a darne tempestiva comunicazione allo scrivente Settore, con ogni possibile urgenza, entro e non oltre le 24 ore successive all'avvenuta notifica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo Pec a:

- **SIMONGINI Giancarlo** PEC giancarlosimongini@pec.it in qualità di Amministratore del Condominio in via De Crecchio n.61

Che con la presente, considerata la disposizione intersettoriale di prot. 24160 del 05/05/2020, si demanda la vigilanza a:

- Polizia Locale di Lanciano

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del suo ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara

Oppure, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 11

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” si rende noto che eventuali informazioni inerenti il procedimento potranno essere richieste all'Arch. Simona Vinciguerra – Settore Governo del Territorio - Tel. 0872/707315 – Comune di Lanciano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

In considerazione dell'urgenza, si omette la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'Art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per gli effetti dell'Art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e s. m. e i. sul presente
provvedimento viene
apposto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell'azione amministrativa

Il Dirigente
Arch. Luigina Mischiatti

Il Sindaco
Avv. Filippo Paolini



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Ordinanze del Sindaco
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTE

COPIA DELL'ORDINANZA N. 207 del 04-05-2026

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA
CORNICIONE DI FABBRICATO UBICATO IN VIA DE CRECCHIO
N.61 PER CADUTA CALCINACCI**

IL SINDACO

VISTO l'intervento effettuato dal Comando della Polizia Locale per la caduta di calcinacci dal fabbricato sito in via De Crecchio n.61;

PRESO ATTO che è stata accertata la presenza al suolo, in corrispondenza del portone d'ingresso dell'edificio al civico 61, di un frammento di calcinaccio presumibilmente staccatosi dal cornicione del sottotetto posto al piano sopra il piano terzo;

PRESO ATTO che la situazione di potenziale pericolo derivante dalla condizione in cui versa la porzione di fabbricato reca potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che il fabbricato interessato è individuato catastalmente al Foglio 25 p.lla 1354;

ACCERTATO che l'Amministratore di Condominio è il Sig. SIMONGINI Giancarlo nato il 07/05/1963 - C.F. SMNGCR63E07E435P;

PRESO ATTO che per fronteggiare la situazione di potenziale pericolo personale del Settore Governo del Territorio ha provveduto a transennare l'area sottostante;

PRESO ATTO che per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è necessario procedere all'adozione di ordinanza contingibile e urgente, secondo quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione dei pericoli di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Edilizio vigente;

VISTO l'Art. 677 del c.p. che recita: Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato,....;

VISTI gli artt. 2051 e 2053 del c.c.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.21 bis della L 241/1990 e s. m. e i., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare e urgente, sono immediatamente efficaci;

DATO ATTO che la presente diffida assume comunque valore di comunicazione d'avvio del procedimento ex art. 7 della L 241/1990 e s. m. e i. e che l'Ufficio competente è a margine indicato;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;

*per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.*

ORDINA

1. di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della porzione di fabbricato interessata dalla caduta di calcinacci, con gli interventi di consolidamento ritenuti tecnicamente idonei e sufficienti a ricondurre alle normali condizioni di sicurezza lo stesso, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della via pubblica sottostante
2. di procedere, a propria cura e spese, al monitoraggio continuo della stabilità di ogni porzione del fabbricato, con ausilio di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, nonché alla predisposizione ed esecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità

Gli interventi di cui sopra devono avere inizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente atto nel rispetto del testo in vigore, del DPR 380/2001 e s. m. e i., nonché delle norme di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., mantenendo comunque salvi tutti i diritti di terzi.

Per l'esecuzione dei lavori, se previsto, dovrà essere precedentemente acquisita autorizzazione degli uffici competenti.

A conclusione dei lavori dovrà essere prodotto a questo Ufficio apposita certificazione redatta da tecnico abilitato attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità inerente la viabilità comunale, gli utenti della stessa, le persone, le cose, gli animali.

RENDE NOTO

Che l'elenco dei proprietari non deve intendersi esaustivo rispetto a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, in solido, nella responsabilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà segnalando l'omissione alla competente A.G. ai sensi dell'Art. 677 del c.p.

I destinatari della presente, in caso di mancata titolarità e/o responsabilità a vario titolo, per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza finalizzate all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità, sono obbligati a darne tempestiva comunicazione allo scrivente Settore, con ogni possibile urgenza, entro e non oltre le 24 ore successive all'avvenuta notifica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo Pec a:

- **SIMONGINI Giancarlo** PEC giancarlosimongini@pec.it in qualità di Amministratore del Condominio in via De Crecchio n.61

Che con la presente, considerata la disposizione intersettoriale di prot. 24160 del 05/05/2020, si demanda la vigilanza a:

- Polizia Locale di Lanciano

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del suo ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara
- Oppure, in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 11

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” si rende noto che eventuali informazioni inerenti il procedimento potranno essere richieste all'Arch. Simona Vinciguerra – Settore Governo del Territorio - Tel. 0872/707315 – Comune di Lanciano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

In considerazione dell'urgenza, si omette la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'Art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per gli effetti dell'Art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e s. m. e i. sul presente
provvedimento viene
apposto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell'azione amministrativa

Il Dirigente
Arch. Luigina Mischiatti

Il Sindaco
Avv. Filippo Paolini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AVV. PAOLINI FILIPPO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. PAOLINI FILIPPO